

N. R.G. 247-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 247 -1/2023 rg. PU da:

ELHANA PRENDI, [REDACTED], C.F. PRNLHN80S57Z100E e residente a [REDACTED];

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2023, Elhana Prendi ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste *ex* art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).



Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Tuttavia, letto il ricorso e la relazione dell'OCC, si è ritenuto necessario convocare le parti ricorrente e l'OCC, al fine ottenere alcuni chiarimenti per poter meglio verificare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI. Le parti sono state sentite all'udienza del 1° dicembre 2023.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito



familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi Dott. Umberto Fenati contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI, oltre a successiva nota informativa.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex art. 2, I comma, lett. c, CCI*).

Le cause di tale sovraindebitamento sono sostanzialmente da attribuirsi alle vicende connesse agli immobili di Valsamoggia, acquistati unitamente all'ex marito, [REDACTED], nel 2004 quale abitazione principale del nucleo familiare, di cui meglio si dirà in seguito.

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto la debitrice, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

La ricorrente – sulla scorta della documentazione in atti – risulta proprietaria di immobili (comproprietà per 1/2 con l'ex coniuge per gli immobili iscritti al Catasto Fabbricati e per 107/20000 con [REDACTED] ed altri 43 soggetti per le particelle iscritte al Catasto Terreni), acquistati il [REDACTED], su cui grava mutuo ipotecario ex Banco di Sicilia, oggi oggetto di cessione del credito a ITACA SPV S.r.l.

Come precisato dal Gestore nella nota integrativa depositata in data 21/12/2023, tali fabbricati risultano locati (contratto di locazione con decorrenza: 01/06/2018 al 31/05/2026) e non più nel possesso della debitrice, [REDACTED]

[REDACTED] Risultava evidente come la ricorrente vanti un credito nei confronti [REDACTED] comproprietario, per un importo pari ad 1/2 dei canoni di locazione da egli percepiti indebitamente. (sulla scorta di un primo calcolo eseguito dall'OCC, trattandosi di immobile in proprietà per 1/2 da parte della ricorrente, il credito ad oggi maturato ammonta ad euro 250,00 mensili per 67 mensilità, per complessivi euro 16.750, oltre ai futuri frutti rinvenienti dalla locazione in essere.)



Peraltro, da approfondimenti presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione, esiste una procedura di pignoramento presso terzi da parte dell'Ente creditore nei confronti del [REDACTED] [REDACTED] dall'anno 2019, il cui terzo pignorato è il conduttore, che versa il canone di locazione interamente al creditore pignoratizio AdE-Riscossione. Occorrerà quindi rivalersi [REDACTED] [REDACTED] per quanto percepito per il periodo dal 01/06/2018 alla data del pignoramento; per il periodo successivo, occorrerà confrontarsi con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per avere ristoro di quanto percepito anche relativamente alla quota di reddito spettante alla debitrice, inoltre, sempre in accordo con l'Ente, sarà necessario che lo stesso proceda ad un pignoramento soltanto parziale e la quota parte dei futuri frutti sia da attrarre alla instauranda procedura liquidatoria.

Quanto agli immobili di cui sopra, l'OCC nelle note informative depositate in data 21/12/2023 e 20/2/2024 ha precisato che *"Dato il particolare stato degli immobili intestati alla debitrice, stante anche la percentuale di titolarità solo parziale (comproprietà per 1/2 con [REDACTED] per gli immobili iscritti al Catasto Fabbricati e per 107/20000 con [REDACTED] ed altri 43 soggetti per le particelle iscritte al Catasto Terreni), lo scrivente ritiene alquanto complessa la vendita delle quote detenute relative al compendio immobiliare nella successiva fase di liquidazione controllata del patrimonio della debitrice. Da una stima fornita dalla debitrice, gli immobili intestati hanno un valore di mercato di circa euro 90.000 (inferiore all'attuale debito residuo nei confronti del creditore ipotecario). Dalla consultazione della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (OMI), l'immobile è situato in zona R9/extraurbana/Savigno, con un valore di mercato al mq tra euro 800 ed euro 1.250 (per abitazioni civili in stato conservativo "normale"). Considerando una superficie commerciale degli immobili iscritti al solo Catasto Fabbricati di circa complessivi 85 mq, i valori OMI sono inclusi tra un minimo di euro 68.000 e massimo di euro 106.250 (con media di euro 87.125)."*

Il Gestore, prosegue, inoltre, *"Dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata, occorrerà esperire tentativo di mediazione nei confronti [REDACTED] comproprietario per addivenire ad una bonaria soluzione di divisione immobiliare; in caso di esito negativo, sarà necessario instaurare procedimento ordinario di divisione immobiliare."*

Stante quanto sopra esposto, il nominando Liquidatore dovrà, pertanto, porre in essere tutte le azioni che riterrà necessarie ed opportune al fine di realizzare l'attivo della ricorrente da acquisire nella Procedura e al fine della distribuzione ai creditori.

Quanto ai beni mobili registrati, la debitrice non risulta intestataria di alcun veicolo registrato al PRA (ad eccezione di veicolo risultante ancora da visura nominativa ma oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del [REDACTED]).



La sola fonte di guadagno dell'istante scaturisce unicamente dal reddito da lavoro subordinato con contratto a tempo [REDACTED] presso [REDACTED] come [REDACTED], con una retribuzione netta media di circa euro [REDACTED] mese. Inoltre, dal 01.02.2023, per far fronte agli ingenti debiti e alle crescenti spese correnti, la ricorrente ha iniziato un ulteriore rapporto di lavoro con [REDACTED] (a tempo [REDACTED]), con una retribuzione netta media di circa euro [REDACTED]/mese fino al mese di ottobre 2023; dal mese di novembre, causa eccessivo carico di lavoro, la retribuzione netta media, relativa a quest'ultimo rapporto di lavoro, scende ad euro [REDACTED]/mese. Pertanto, la ricorrente può fare affidamento complessivamente, seppur temporaneamente, su circa euro [REDACTED] netti su 12 mensilità.

Relativamente alle giacenze sui conti correnti bancari, non risulta alcuna disponibilità liquida di rilievo sull'unico c/c bancario intestato alla debitrice (conto corrente n. [REDACTED] presso [REDACTED]), con giacenza media annua di circa euro [REDACTED] (per l'anno 2022). Trattasi del c/c sul quale viene accreditato lo stipendio di lavoro dipendente. Risulta in essere anche carta prepagata [REDACTED] [REDACTED], attualmente con saldo di euro [REDACTED]. Dall'analisi dei dati presenti nell'Anagrafe dei rapporti finanziari risulta attivo anche un rapporto finanziario con [REDACTED] dal 02/09/2019 (trattasi di conto titoli inattivo per un piccolo PAC in essere fino al 2021).

Le giacenze non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (anche eventualmente a titolo di anticipo TFR).

Relativamente alle spese inerenti all'immobile, maturate nei confronti del Condominio [REDACTED] [REDACTED] euro 6.410,06, ingiunti con decreto telematico immediatamente esecutivo n. [REDACTED], con atto di transazione del 25.10.2022, la debitrice si è obbligata al versamento dell'intera somma ingiunta con dilazione di pagamento fino all'ottobre 2024. La stessa si impegna inoltre al versamento delle rate ordinarie e straordinarie di futura approvazione. A tale proposito, il Liquidatore dovrà reperire copia del contratto di transazione e valutare come procedere, tenuto fermo che l'esecuzione di tale contratto rimarrà sospesa fino a che il Liquidatore non dichiarerà di subentrarvi o meno, ai sensi dell'art. 270, comma 6.



La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.

A seguito anche dei chiarimenti forniti dall'OCC in merito alle dichiarazioni dei redditi del sig. [REDACTED]

[REDACTED], mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Conformemente all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it), questo Tribunale ha tuttavia individuato, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare all'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione – un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, III comma, della Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022).

Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare le questioni di illegittimità sollevata dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze: *“da un lato, deve ricordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un*



limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”.

La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019), *“l’esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d’altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”;* precisando altresì che la durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti dipende *“dall’ammontare delle risorse complessive disponibili e dall’entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall’istituto dell’esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.*

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l’esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l’apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell’esdebitazione – anche il limite temporale massimo per l’acquisizione della quota di stipendio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell’art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l’OCC di cui l’art. 269 CCI.

Al momento dell’accettazione dell’incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l’insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI



dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

ELHANA PRENDI, [REDACTED], (C.F. PRNLHN80S57Z100E) e residente
a [REDACTED]

nomina

Giudice Delegato il Dott. Maurizio Atzori;

nomina

Liquidatore il **Dott. Umberto Fenati**, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;



- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità) dei crediti, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chiedi, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

ordina

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente **ELHANA PRENDI** la somma mensile netta di euro [REDACTED] ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie per il sostentamento proprio e della propria famiglia, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 13 febbraio 2024.

Il Giudice Relatore
Maurizio Atzori

Il Presidente
Michele Guernelli

